



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO: Ricognizione periodica al 31.12.2020 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. Approvazione.

L'anno 2021 addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 5512 del 17.12.2021 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale.

Si dà atto che ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente", in relazione all'emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza.

Risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - Sindaco	Sì
2	ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco	NO Giustificato
3	GROSA LORETTA - Assessore	Sì (da remoto)
4	VAIR FABIO - Consigliere	NO Giustificato
5	BERTA SIMONE - Consigliere	Sì
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - Consigliere	Sì (da remoto)
7	VAIR MARIADELFINA - Consigliere	Sì
8	TERSIGNI LUCA - Consigliere	NO Giustificato
9	BORELLO FRANCA ANNA - Consigliere	Sì (da remoto)
10	GROSSO FRANCO - Consigliere	NO Giustificato
11	CASTELLANO ANDREA - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	7
	TOTALE ASSENTI	4

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr.ssa Marta BACCIU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124), che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo);

Richiamato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione C.C. n. 7 dell'8.5.2015 in riferimento all'art. 1, comma 612, legge 23.12.2014 n. 190 da cui risulta che le società partecipate dirette vengono mantenute in quanto hanno oggetto la produzione di servizi necessari all'attività istituzionale, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Visto l'art. 24 del T.U.S.P. in base al quale entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica era tenuta ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, individuando quelle da alienare o confermare e rilevato che il Comune, con deliberazione C.C. n. 42 del 29.9.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni possedute;

Ricordato:

- che l'esito della ricognizione è stato comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della deliberazione C.C. n. 42 del 29.9.2017 è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Considerato che:

1. l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

2. il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;

2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;

3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borgone Susa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo rispetto alle società partecipate dal Comunale di Borgone Susa alla data del 31.12.2020 è il seguente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
SMAT SPA C.F. 07937540016	0,00022%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. L'affidamento avviene nell'ambito dell'ATO 3 Torinese: convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
ACSEL SPA C.F. 08876820013	2,67%	Non soggetta a razionalizzazione	La Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale nella fattispecie raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, attività di nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti, gestione del canile consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni; opera con affidamento diretto in house nell'ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani relativi al territorio dei Comuni proprietari e rientra nella casistica di cui all'articolo 4 comma 2) lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. producendo beni o servizi strumentali all'Ente o agli

		Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. L'azienda svolge servizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
--	--	---

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

SMAT SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
RISORSE IDRICHE S.P.A.	91,62%	0,00020%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51%	0,00011%
SAP S.P.A.	44,92%	0,000099%
S.I.I. S.P.A.	19,99%	0,000044%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10%	0,000022%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%	0,000011%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%	0,0000074%
UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE - TORINO	7,14%	0,000018%
HYDROAID - TORINO	11,58%	0,000025%

ACSEL SPA

Nessuna

Ricordato che il Comune di Borgone Susa partecipava indirettamente nella società ACSEL ENERGIA S.R.L. – per il tramite di ACSEL S.P.A. – con una quota del 2,67% e che nella ricognizione straordinaria effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.9.2017, era emerso che la stessa, partecipata al 100% dalla controllata ACSEL SPA:

- era priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b);

- registrava un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Ricordato altresì che il CdA Aysel in data 22.11.2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Aysel Energia srl con effetto dal 2019 e che – sulla scorta di quanto dichiarato da ACSEL S.P.A. con nota prot. n. 5810 del 2.12.2019 – in data 29.4.2019, davanti al Notaio Pene Vidari e Associati, è avvenuta la fusione per incorporazione della società ACSEL Energia S.R.L. in ACSEL S.P.A., con effetto dal 6.5.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel bilancio della società incorporante con decorrenza dal 1.1.2019;

Precisato che la SMAT S.P.A. non è da ricomprendersi nella revisione periodica ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del citato T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto:

- avendo adottato, entro la data del 30.6.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- avendo concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.4.2017;

come dichiarato da SMAT S.P.A. con nota prot. n. 74527 del 9.11.2021 assunta al protocollo del Comune al 4796 di prot. del 9.11.2021;

Atteso che dall'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2020, effettuata sui dati ad oggi disponibili, è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione, in quanto:

- le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale per la collettività amministrata e di promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- le suddette Società rispettano i requisiti e presupposti prescritti dal D.lgs 175/2016 e dal D.lgs n. 100/2017 e non incorrono nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP;

Visto l'esito della ricognizione riportato nell'allegato A, effettuato sulla base del modello di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate per l'anno 2021 approvato con deliberazione della Corte dei Conti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dei servizi amministrativi/finanziari;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera e), D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza relativamente alla partecipazione dell'Ente a società;

Udito il Sindaco che illustra l'argomento;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 7
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 7
- voti favorevoli: n. 7

- voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Borgone Susa alla data del 31.12.2020 effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione, come risulta dall'allegato A;

2) di dare atto che non ricorrono pertanto i presupposti, per il Comune di Borgone Susa, di predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate;

3) di disporre, in esecuzione al comma 3, art. 20, TUSP che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo da adottarsi entro il 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

- presenti: n. 7
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 7
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. MELE DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Marta BACCIU
